

CITTA' DI CORDENONS
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

**(approvato con deliberazione C.C. n.21 del 31/01/2005,
modificato ed integrato con le deliberazioni
C.C. n.2 del 15/01/2007,
C.C. n.21 del 19/02/2007,
C.C. n.96 del 6/11/2008 e
C.C. n.89/2013)**

INDICE

INDICE.....	2
ART.1 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO: FINALITÀ E DEFINIZIONE	3
ART.2 - METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO	3
ART.3 - RIFIUTI COMPOSTABILI.....	4
ART.4 - MODALITÀ DI ADESIONE	4
ART.5 - RIDUZIONE TARIFFARIA	4
ART.6 - DECORRENZA DELLA RIDUZIONE.....	5
ART.7 - CONTROLLI E SANZIONI.....	5
ART.8 - NORMA TRANSITORIA.....	5

Art.1
Compostaggio domestico: finalità e definizione

1. Il Comune di Cordenons promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico, realizzato con le modalità ed i limiti contenuti nel presente Regolamento.
2. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
3. Il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere. I rifiuti devono essere mescolati e innaffiati periodicamente: per migliorare o accelerare la trasformazione.

Art.2
Metodologie di compostaggio

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico – sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.
2. A garanzia del corretto utilizzo dei sistemi di compostaggio, è istituita la figura del responsabile del composter. Per le utenze condominiali, la nomina del responsabile del composter deve avvenire in sede di assemblea condominiale e copia del verbale deve essere allegata al modulo di adesione di cui al successivo art.4.
3. L'utente, responsabile del composter, deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche di cui al successivo art.3.
4. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera.
5. Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:
 - Compostiera in plastica e compostiere "fai da te": sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi – impermeabile all'umidità.
Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;
Caratteristiche tecniche: intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo forato anti – intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere "fai da te" in rete metallica;
Vincoli da rispettare: distanza minima di 5m dalla più vicina abitazione oppure inferiore a 5m previo accordo sottoscritto con i confinanti.
 - Cumulo: è la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale.
Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
Caratteristiche tecniche: pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti – intrusione;
Vincoli da rispettare: distanza minima di 5m dal confine oppure inferiore a 5m previo accordo sottoscritto con i confinanti.

- In buca (detta anche concimaia): questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
Caratteristiche tecniche: pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallets o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti anti – intrusione;
Vincoli da rispettare: 10 ml dalla più vicina abitazione e sottovento rispetto a questa; 3 ml dal confine di proprietà; 7 ml dalle strade, anche private.

Art.3 **Rifiuti compostabili**

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:
Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
Cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
Escrementi di animali da cortile su lettiera di paglia, fieno o segatura;
Cenere di legna.
2. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere di animali domestici, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Art.4 **Modalità di adesione**

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico, ed usufruire delle riduzioni della tariffa previste dall'art.5 del presente Regolamento, è necessario:

1. dotarsi di idoneo sistema per la produzione del compost come descritti al precedente articolo 2;
2. compilare l'apposito modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Ambiente, restituendolo opportunamente compilato. Con la compilazione e sottoscrizione del modulo di cui al comma precedente, l'utente accetta ogni genere di accertamento e sopralluogo che l'Amministrazione Comunale metterà in atto, per verificare la veridicità di quanto dichiarato;
3. la domanda di adesione presentata si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. E' cura dell'utente comunicare immediatamente le variazioni che comportino la rinuncia all'adesione al compostaggio domestico come definito dal presente Regolamento.

(così come modificato dalla deliberazione di C.C. n.47/2010)

Art.5 **Riduzione tariffaria**

1. Il Comune di Cordenons riconosce una riduzione della sola parte variabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella misura del 20%.
2. Il Comune di Cordenons si impegna ad applicare la riduzione tariffaria per un periodo non inferiore ad anni 3.

(così come modificato dalla deliberazione di C.C. n.89/2013)

Art.6
Decorrenza della riduzione

1. Il diritto alla riduzione della parte variabile della TIA, decorre a partire dall'anno solare successivo alla presentazione del modulo di adesione previsto dall'art.4 del presente Regolamento.

Art.7
Controlli e sanzioni

1. Il personale comunale, anche attraverso il servizio di Polizia Comunale, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli, atti a verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. In caso di mancato rispetto della metodologia e obblighi di cui agli artt.2, 3 e 4 del presente Regolamento, viene attuata l'immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione, delle riduzioni tariffarie vigenti e applicata la sanzione prevista pari a € 100,00.

(così come modificato dalla deliberazione di C.C. n.96/2013)

Art.8
Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (T.I.A.), prevista dall'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e s.m.i. e dal D.P.R. 27.04.1999 n.158, il presente Regolamento trova prima applicazione con la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e relativo Regolamento comunale.